R.	
	- ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la rea-
	lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
1	direttamente connesse,
P.C.	- a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di
	suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni
.]	non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica uti-
J	lità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
	comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diver-
	sa destinazione imposta dalla legge,
	- a redigere il bilancio o rendiconto annuale.
1	ARTICOLO 5) - La Associazione si propone la valorizzazione e
	la tutela di un comprensorio rurale, noto per le sue caratte-
6	ristiche paesaggistico-ambientali, per la sua tradizionale
1	vocazione amena e per le attività agro-zootecniche, sito nel
	territorio del Comune di MOLA DI BARI e costituito da:
£-1	a) San Materno, una zona prevista dal piano regolatore gene-
	rale del Comune di Mola di Bari con destinazione turisti-
1	co-residenziale e rappresentata nel foglio di mappa catastale
	numero 1 allegato allo Statuto previgente a sua volta allega-
	to sotto la lettera "A" all'atto costitutivo della Associa-
1	zione a rogito Notaio Maria Lacalendola di Noicattaro del 6
	marzo 1998, rep. n. 25482, registrato in Bari il 23 marzo
L-	1998 al n. 2064;
1	b) Brenca, una zona delimitata a nord dal limite di San Ma-
	terno e dal crinale premurgiano che si trova a circa 100 me-

tri di altitudine, ad est da una linea che definisce i fondi	
	81
25482.	
L'Associazione potrà anche dare la sua collaborazione a per-	
sone, imprese o enti per la realizzazione di progetti che si	
inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sem-	
pre la più completa indipendenza nei confronti delle istitu-	
zioni pubbliche, della aziende private, dei partiti politici	
e delle organizzazioni sindacali.	
ARTICOLO 6) - Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assem-	
blea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei	
Revisori dei conti.	
TITOLO II	
I SOCI	
ARTICOLO 7) - Possono far parte dell'Associazione le persone	
fisiche e le persone giuridiche che siano interessate al per-	
sequimento degli scopi dell'Associazione e di cui al prece-	
dente ARTICOLO 5) e ne sottoscrivano il documento programma-	
1	L'Associazione potrà anche dare la sua collaborazione a persone, imprese o enti per la realizzazione di progetti che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle istituzioni pubbliche, della aziende private, dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali. ARTICOLO 6) - Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei conti. TITOLO II I SOCI ARTICOLO 7) - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone qiuridiche che siano interessate al persequimento degli scopi dell'Associazione e di cui al precesequimento dell'Associazione

	tico allegato allo Statuto previgente a sua volta allegato	
	sotto la lettera "A" al citato atto per Notaio Maria Lacalen-	
	dola di Noicattaro del 6 marzo 1998, rep. n. 25482.	
	Il rapporto associativo non può essere instaurato per un pe-	
	riodo di tempo predeterminato.	
	I soci contribuiscono alle attività dell'Associazione ed alla	
12	promozione delle stesse con il loro lavoro o studio, coadiu-	
	vando il Consiglio direttivo nelle sue funzioni.	
	L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio diret-	
1	tivo.	
	Tutti i soci indistintamente hanno gli stessi diritti e gli	
J	stessi obblighi nei confronti della Associazione, e tanto an-	
	che con riferimento ai soci precedentemente qualificati "fon-	
	datori" ai quali non viene più riconosciuta statutariamente	
	alcuna diversità di trattamento nè alcun diritto particolare	
	di alcun genere e natura.	
	ARTICOLO 8) - I soci sono tenuti ad un comportamento corretto	
	sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i ter-	
	zi, nonchè all'accettazione di quanto previsto nel presente	
	Statuto, nei documenti da questo richiamati e nell'atto co-	
	stitutivo.	
	In caso di gravi inadempienze, è possibile l'esclusione del	
	socio secondo le modalità specificate al successivo ARTICOLO	
-1 -1 -1 -1 -1 -1	11).	
	ARTICOLO 9) - I soci sono tenuti al pagamento della quota di	
J		

1		
	ammissione, qualora il Consiglio direttivo l'abbia istituita,	
	al momento dell'ammissione, oltre che al pagamento delle quo-	
1	te sociali entro 60 giorni dall'inizio dell'anno sociale, per	
	l'importo fissato anno per anno dal Consiglio direttivo.	
J	La morosità per un anno provoca la decadenza automatica dalla	
	qualifica di socio.	
f.,	ARTICOLO 10) - Il socio che intenda recedere dalla Associa-	
\	zione deve darne comunicazione scritta almeno tre mesi prima	
	dello scadere dell'anno sociale in corso ed è comunque tenuto	
	a pagare l'intera quota sociale dello stesso anno sociale in	
,	corso.	(A)
	ARTICOLO 11) - L'esclusione di un socio è deliberata dal Con-	× 0
1	siglio direttivo in presenza delle circostanze previste dal	
	presente Statuto ovvero in presenza di altre gravi circostan-	
1	ze che impediscano il mantenimento del rapporto associativo.	\ \ \ \
]	La deliberazione di esclusione deve essere adeguatamente mo-	
	tivata e notificata al socio interessato, il quale potrà ap-	
	pellarsi all'assemblea contro la stessa deliberazione nel	
<u></u>	termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica; la proposizione	
	dell'appello sospende l'esecuzione della delibera di esclu-	
	sione. La Assemblea dovrà essere all'uopo convocata dal Con-	
1	siglio direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione	
]	dell'appello, che va notificato al Presidente del Consiglio	
	direttivo.	
	TITOLO III	
	The second secon	

	L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART	ICOLO 12) - La Assemblea è ordinaria e straordinaria.
	Assemblea è straordinaria quando deve deliberare modifica-
A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	ni del presente Statuto ed è ordinaria in tutti gli altri
casi	
E' (di competenza della Assemblea dei soci, oltre quanto even-
E - 400	mente altrove previsto dal presente Statuto:
- la	nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Col-
	o dei Revisori dei conti,
- la	definizione delle linee guida cui deve ispirarsi il Con-
	o direttivo,
	approvazione del rendiconto annuale e delle variazioni
dello	stato patrimoniale.
ARTIC	OLO 13) - L'Assemblea dei soci viene convocata dal Con-
sigli	o direttivo entro la fine del primo trimestre di ogni
anno	per stabilire le linee guida cui deve ispirarsi il Con-
siglic	direttivo, per approvare il rendiconto finanziario,
per de	eliberare variazioni dello stato patrimoniale e per di-
scuter	e su tutti gli altri argomenti di carattere generale i-
	i all'ordine del giorno, così come viene proposto dal
Consig	lio direttivo, avendo tenuto conto anche delle richie-
	esentate dai soci.
	00 14) - Il luogo, la data e l'ordine del giorno del-
	blea sono comunicati ai soci per lettera e con quegli
altri n	mezzi che il Consiglio direttivo riterrà adeguati, non

	meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za.	
· n	L'Assemblea si riunisce normalmente a Mola di Bari presso la	
-	sede sociale, o in altra località da indicarsi nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio provinciale.	
n	ARTICOLO 15) - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea	
	tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della	
	quota di associazione.	
	Ciascun socio, che non sia componente del Consiglio direttivo	
	e del Collegio dei Revisori, potrà rappresentare uno o più	
	soci, purchè munito di delega scritta. Per la costituzione	
	legale dell'Assemblea e per la validità della sue delibera-	RUS RUS
	zioni è necessario l'intervento di tanti soci, in persona o	(8)
J	in delega, che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per	
1	cento) degli iscritti. Non raggiungendo questo numero, la	
1	sessione è rimandata alla seconda convocazione, ed in tal ca-	
	so l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci pre-	
<u> </u>	senti o rappresentati. La data della seconda convocazione	
1	viene fissata nello stesso avviso di convocazione della pri-	
	ma, e deve essere posteriore da uno a sette giorni. Il luogo	
	e l'ordine del giorno della seconda convocazione sono gli	
	stessi della prima.	
1-	ARTICOLO 16) - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, e-	
	legge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il	
	segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni	a del-
1		

J	
1	
	dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal pre-
	sidente dell'Assemblea e dal segretario.
	Quando richiesto dalla legge o dal contenuto della delibera-
	zione, il verbale della Assemblea deve essere redatto da No-
	taio.
	ARTICOLO 17) - L'Assemblea delibera con voto palese a maggio-
	ranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati me-
4	diante delega scritta, salvo il caso previsto dal successivo
	ARTICOLO 18).
]	ARTICOLO 18) - L'Assemblea può modificare il presente statuto
1	con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti o
	rappresentati con delega scritta, ma non può modificare gli
J	scopi della Associazione, stabiliti dal precedente ARTICOLO
1	5).
	ARTICOLO 19) - Le Assemblee straordinarie sono convocate, con
,	le stesse modalità di quelle ordinarie, dal Consiglio diret-
	tivo, su propria iniziativa oppure su domanda di tanti soci
	che rappresentino non meno di un quinto degli iscritti in re-
	gola con il pagamento delle quote sociali.
	IL CONSIGLIO DIRETTIVO
	ARTICOLO 20) - Il Consiglio direttivo è nominato dalla Assem-
	blea ed è composto da sette membri, che possono essere rie-
	letti. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni.
	In caso di morte o di dimissioni di un consigliere prima del-
	la scadenza del mandato, il Consiglio direttivo può provvede-

	re alla sostituzione per cooptazione. Il consigliere così no-
	minato rimane in carica sino alla successiva Assemblea ordi-
	naria. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglie-
T	ri, deve essere convocata la Assemblea per provvedere alla e-
	lezione dei nuovi consiglieri. La carica di consigliere è
	gratuita.
	ARTICOLO 21) - Il Consiglio direttivo è investito di ogni po-
	tere per la direzione ed amministrazione ordinaria e straor-
	dinaria, e per decidere sulle iniziative da assumere per il
	conseguimento e la attuazione degli scopi propri della Asso-
4,	ciazione, coerentemente con le linee guida indicate dalla As-
0	semblea.
1	In particolare il Consiglio direttivo:
	a) - stabilisce modalità e responsabilità di esecuzione degli
	atti necessari alla realizzazione degli scopi dell'Associa-
]	zione, prendendo anche ogni provvedimento riguardante il per-
	sonale;
	b) - delibera sull'ammissione dei nuovi soci e stabilisce
	l'importo delle quote di ammissione, se richieste, e delle
	quote annue;
	c) - istituisce le collaborazioni dell'Associazione con i
	terzi a norma di Statuto;
	d) - stabilisce le prestazioni di servizio ai soci ed ai ter-
	zi e le relative norme, modalità e tariffe;
	e) - predispone il rendiconto annuale da presentare alla As-
1	

-	semblea ordinaria dei soci almeno un mese prima della cor
	cazione;
	f) - conferisce e revoca procure legali, gestisce rappo
	bancari, contrae mutui ipotecari.
	ARTICOLO 22) - Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno
	presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesorie:
-	che durano in carica per l'intera durata del consiglio stess
	ARTICOLO 23) - Il Consiglio direttivo si riunisce ogni vol
	che sia necessario, su iniziativa del presidente o di alme
_	tre consiglieri, e comunque non meno di una volta a bimestr
	Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunio
	prende parte almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazio
	del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti d
	consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale que
	lo del presidente.
	ARTICOLO 24) - La firma e la rappresentanza legale della A:
	sociazione di fronte a terzi, inclusa l'autorità giudiziaria
	sono conferite al presidente o, in caso di impedimento, a
	vicepresidente.
	TITOLO V
	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
	ARTICOLO 25) - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominat
d	dalla Assemblea ed è composto da tre membri che possono esse
r	e rieletti. Il collegio dura in carica due anni.
I	n caso di morte o di dimissioni di un revisore prima delle
1	

scadenza del mandato, il Collegio può provvedere alla sosti-	
tuzione ner	
tuzione per cooptazione. Il revisore così nominato rimane in	
carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora ven-	
ga a mancare la maggioranza dei revisori, deve essere convo-	
cata la Assemblea per provvedere alla elezione dei nuovi re-	
visori. La carica di revisore è gratuita.	
ARTICOLO 26) - Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito	
di ogni potere in ordine a:	
a) - pareri sul rendiconto annuale, da rendere al Consiglio	
direttivo;	
hi	
b) - relazione sul rendiconto annuale e sullo stato patrimo-	The state of the s
niale, ed eventuali variazioni, da rendere per iscritto alla	
Assemblea almeno quindici giorni prima della data di convoca-	
zione;	
c) - vigilanza sulla regolarità contabile della gestione;	
d) - verifiche di cassa.	
ARTICOLO 27) - Il Collegio dei Revisori dei conti nomina nel	
suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera dura-	
ta del Collegio stesso.	
ARTICOLO 28) - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce	
ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente,	
e comunque non meno di due volte all'anno. Le deliberazioni	
del collegio sono valide se alla riunione prende parte almeno	
la metà dei Revisori. Le deliberazioni del Collegio dei Revi-	
sori sono prese a maggioranza dei voti dei revisori presenti.	
present1.	

no ii

		-
1		
1		
	In caso di parità di voti prevale quello del presidente.	
	TITOLO VI	
1	AMMINISTRAZIONE	
1	ARTICOLO 29) - Le entrate dell'Associazione sono costituite	
	da: a) quote di ammissione, qualora vengano richieste; b)	
	quote annuali di Associazione; c) proventi per attività cul-	
	turali o ricreative, o per prestazioni di servizi vari a soci	
	od a terzi; d) contribuzioni; e) lasciti, donazioni, legati,	
	eredità in genere. Entrate ed uscite sono rendicontate in un	
	bilancio finanziario ed in uno stato patrimoniale, i cui	
	schemi sono definiti dal Consiglio direttivo su proposta del	
	tesoriere.	
	ARTICOLO 30) - I cespiti di cui al comma e) del precedente	
<u> </u>	ARTICOLO 29) non possono essere utilizzati per le spese cor-	
	renti di gestione.	
	ARTICOLO 31) - Prima del 30 novembre di ogni anno, il Consi-	
	glio direttivo stabilisce l'ammontare delle quote di associa-	
-	zione per l'anno successivo.	
	ARTICOLO 32) - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre	
	di ogni anno; pertanto lo stato patrimoniale ed il rendiconto	
	annuale devono essere riferiti a tale data.	
	ARTICOLO 33) - L'Associazione terrà i seguenti libri:	
	a) - verbali delle Assemblee, a cura del segretario eletto	
	a) - verbali delle Assemblee, a cura del segretario eletto dall'Assemblea;	

1	
J	del segretario;
]	c) - giornale di cassa, a cura del tesoriere;
-	d) - inventari, a cura del tesoriere;
T.	e) - libro dei soci, a cura del segretario.
	TITOLO VII
مالة	SCIOGLIMENTO
pci	ARTICOLO 34) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
	dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i due terzi de-
J	gli iscritti in regola con la quota sociale.
ui	ARTICOLO 35) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qual-
	siasi causa allo scioglimento dell'organizzazione, il suo pa-
J	trimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative
te	di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
r-	l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
	della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destina-
a-	TITOLO VIII
p.J_	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Į,	ARTICOLO 36) - L'Associazione ha l'oggetto ed è regolata dal-
to	
	tivo.
	ARTICOLO 37) - Per tutto quanto non stabilito nel presente
to.	
	quelle relative alle organizzazioni non lucrative di utilità
,	sociale.
1	

J		
1	Firmato: Vincenzo Columbo, Notaio Domenico Amoruso, L.S.	
	E' copia conforme all'originale e	_
	allegat O su at 1	
	fogli firmati come per legge. Ub PUBBLICI UFFICI	
	Turi, lì 2 3 110 V. 2003	3.
		1
	Whatelest have	
1	a de la companya de l	
		+
n I		
J		
-		
.		
		+-
		1